

Allegato "D" al mio atto
Rep.n. 128632 - Racc.n. 30191
STATUTO DELLA
ABRUZZO ENGINEERING SOCIETA' PER AZIONI

* * *

Titolo I

Costituzione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1

Costituzione

La società denominata "Abruzzo Engineering Società per Azioni" o, in breve, "AE S.p.A.", costituita ai sensi dell'art. 2325 ss. del Codice Civile, è regolata dal presente statuto.

L'ente pubblico proprietario esercita sulla società, da considerare quale ente strumentale dello stesso, i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo gli strumenti e le modalità previste dal presente statuto, dalla normativa statale e comunitaria vigente in materia di enti locali e di affidamento in house providing.

Articolo 2

Sede

La Società ha sede legale nel Comune dell'Aquila.

Potranno essere istituite e/o soppresse in Italia, nei modi di legge, sedi secondarie, dipendenze, filiali e succursali. L'istituzione di nuove sedi è oggetto di specifica autorizzazione da parte dell'assemblea degli azionisti.

Il domicilio del socio, amministratore, sindaco, per i rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 3

Durata

La durata della Società è stabilita sino al 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

Articolo 4

Oggetto sociale

La Società, referente in ambito tecnico ingegneristico e amministrativo, opera al servizio del socio Ente Pubblico quale società strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali dello stesso.

L'oggetto sociale si realizza attraverso la cooperazione con l'Ente nella realizzazione e implementazione di progetti e nel supporto alle attività operative attraverso la fornitura di competenze specifiche nei limiti delle risorse assegnate dall'Ente.

L'ambito delle attività e dei servizi forniti dalla Società sono

di seguito citati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- ambiente,
- energia e lavori pubblici,
- governo e risorse del territorio,
- protezione civile,
- acque,
- sistemi idrici,
- demanio idrico e marittimo,
- agricoltura,
- infrastruttura e trasporti,
- attività produttive,
- sviluppo economico,
- programmazione e rendicontazione,
- progettazione europea,
- archiviazione
- sistemi informativi,
- supporto attività ricostruzione post sisma 2009,
- supporto alla gestione delle emergenze, al controllo dei rischi ed alla pianificazione, istruttoria, verifica e monitoraggio dei relativi interventi. L'oggetto sociale è esclusivo.

I rapporti tra la società e l'ente affidante per lo svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale sono regolati da contratti di servizio nei quali sono disciplinati i rapporti tra le parti in merito ai contenuti tecnici ed i livelli qualitativi del servizio, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i corrispettivi delle stesse e le modalità di erogazioni, gli strumenti e le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo delle prestazioni rispetto ai livelli fissati, le cause di risoluzione e recesso, le sanzioni in caso di non conformità delle prestazioni o di inadempimento contrattuale. Relativamente alla osservanza degli obblighi assunti nei contratti, la Società è sottoposta ai poteri di verifica della correttezza amministrativa, della efficienza ed efficacia del servizio rispetto agli obiettivi fissati dall'ente affidante, esercitati dai funzionari responsabili dei settori di competenza nel rispetto dei poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente.

La Società non agisce sul libero mercato.

La Società, è un organismo soggetto al controllo analogo e determinante della Regione Abruzzo, Ente pubblico proprietario.

Il controllo prevede:

- controllo amministrativo, analogo a quello esercitato dalla Regione sui propri uffici;
- controllo societario, quale azionista maggioritario;

- alla Società si applicano le disposizioni normative ed organizzative che disciplinano il controllo di regolarità amministrativa e contabile sulle strutture e sugli enti, agenzie e aziende della Regione Abruzzo.

- la Società è soggetta alla normativa sulle procedure ad evidenza pubblica, a quelle sulla trasparenza applicabili alla Regione ed alle norme statali sul contenimento e razionalizzazione della spesa ad essa applicabili nonché a quelle regionali che disciplinano la materia.

La Società non ha fine di lucro.

Fermo il divieto di agire sul libero mercato ed esclusivamente in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili;

- acquistare, utilizzare, trasferire, assumere e concedere in licenza, brevetti, invenzioni, know-how, tecnologie e diritti di proprietà industriale;

- contrarre mutui ipotecari e finanziamenti in genere, all'esclusivo fine del perseguimento dell'oggetto sociale, nel pieno rispetto delle leggi in materia.

Titolo II

Capitale sociale - Diritto di prelazione - Obbligazioni

Articolo 5

Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 400.000,00 (quattrocentomila\00) di azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno\00) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni, tutte nominative, sono rappresentate da certificati.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti.

La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società.

Le azioni possono essere possedute esclusivamente dalla Regione Abruzzo o da altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 6

Diritto di Prelazione

Le quote di partecipazione sono incedibili a soggetti privati.

Il trasferimento delle quote di partecipazione sono solo a favore degli Enti locali o Aziende pubbliche e viene deliberato dall'ente titolare previo gradimento degli altri enti proprietari.

Il trasferimento delle quote di partecipazione ha efficacia di fronte alla società solamente se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei Soci.

Il trasferimento delle quote di partecipazione è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci soggetti pubblici, secondo le disposizioni del presente articolo.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, sempre soggetti pubblici, quote di partecipazione, dovrà previamente comunicare, con raccomandata RR da inviare all'Amministratore Unico, l'offerta pervenuta dal terzo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni del trasferimento.

Il trasferimento, anche a titolo gratuito, di quote di partecipazione, di diritti di opzione all'aumento del capitale sociale o di diritti di prelazione di quote di partecipazione non sottoscritte è comunque subordinato al gradimento degli altri enti proprietari, e comunque a favore di un ente pubblico, con provvedimento motivato.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'offerta, l'organo amministrativo, deve dare notizia dell'offerta stessa a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data per l'acquisizione del parere di gradimento. Entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, l'Amministratore, acquisito il parere di gradimento espresso dagli altri enti proprietari attraverso i rispetti organi competenti, deve comunicare per iscritto al socio alienante tale gradimento al trasferimento della partecipazione o indicare le ragioni per le quali il suddetto gradimento è negato.

In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso, e comunque e sempre a favore di un ente pubblico. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, dovranno far pervenire entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, manifestazione, a mezzo raccomandata RR, indirizzata all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di esercitare, in proporzione alla propria partecipazione sociale, la prelazione alle condizioni offerte, nonché l'intenzione di acquistare - in tutto o in parte - le quote di partecipazione offerte per cui non fosse esercitata la prelazione da parte degli altri soci. L'Amministratore Unico, entro 8 (otto) giorni dalla scadenza del termine di 40 giorni provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo lettera raccomandata RR delle proposte di acquisto pervenute ovvero del mancato esercizio del diritto da parte di tutti i soci.

Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, il socio offerente potrà alienare le quote di partecipazione per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione ovvero tutte le quote di partecipazione offerte in vendita, qualora lo stesso abbia

indicato la non frazionabilità dell'offerta stessa e la prelazione non sia stata esercitata su tutte le quote di partecipazione offerte in vendita. La vendita dovrà avvenire nei confronti del terzo o dei terzi che hanno effettuato l'offerta ed alle condizioni nella stessa indicate, nei 3 (tre) mesi successivi al ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote di partecipazione offerte in vendita verranno attribuite ad essi nei limiti della proposta di acquisto da ciascuno di essi comunicata, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Le quote di partecipazione offerte in vendita saranno attribuite, anzitutto, ai soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione sulla quota di propria spettanza e, relativamente all'eventuale quota residua, agli altri soci in proporzione - ove necessario - alla proposta di acquisto da ciascuno di essi formulata.

L'efficacia dei trasferimenti delle quote di partecipazione della Società è subordinata all'accertamento da parte dell'Amministratore Unico che il trasferimento stesso non faccia venire meno l'integrale partecipazione pubblica del capitale sociale.

Il diritto di prelazione, così come esposto nel presente articolo, spetta anche nel caso di conferimento delle quote di partecipazione ovvero nel caso di conferimento o altra forma di trasferimento dell'azienda. Nel caso di conferimento si assumerà quale corrispettivo, ai fini dell'esercizio della prelazione, il valore attribuito alle quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2465 c.c.; e, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, il valore attribuito dalle parti alle quote di partecipazione, quale risultante dalla situazione patrimoniale di riferimento dell'azienda stessa, ovvero, in mancanza, il valore effettivo delle quote di partecipazione che saranno determinate da un esperto indipendente incaricato dall'Amministratore Unico. Il prezzo determinato dall'esperto sarà definitivo tra le parti e non potrà essere impugnato, ai sensi dell'art. 1349 c.c., se non provando la mala fede dell'esperto stesso.

Articolo 7

Versamenti degli azionisti

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Amministratore Unico in una o più volte.

A carico dei soci in ritardo con i pagamenti decorre l'interesse nella misura del 2% (due per cento) annuo oltre il tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile.

Articolo 8

Obbligazioni

L'Assemblea potrà deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili, in conformità alle norme di legge.

Le obbligazioni convertibili saranno nominative e gli altri titoli che venissero emessi dalla società, nel rispetto della legge applicabile, saranno anch'essi nominativi qualora consentano di acquistare o sottoscrivere azioni della società.

Titolo III

Assemblea

Articolo 9

Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la generalità dei soci e le sue Deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10

Convocazione

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo ogni qual volta esso lo ritiene opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio/ video conferenza.

Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci

La convocazione può avvenire mediante avviso comunicato ai soci per lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata o fax, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in conformità alle disposizioni di legge.

Nell'avviso possono essere fissate convocazioni ulteriori alla prima.

Articolo 11

Diritto d'intervento

Possono intervenire alle Assemblee tutti gli azionisti iscritti al libro dei Soci della Società.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azionista avente diritto d'intervenire può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve

essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione - se nominato - o il notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati, a cura della società, nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di un'Assemblea tenuta ai sensi del successivo art. 14), i luoghi audio e/o video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Articolo 12

Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Amministratore Unico oppure, in mancanza, la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione, presiede l'Assemblea e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

Qualora all'Assemblea partecipi un notaio per la redazione del verbale, questi fungerà anche da segretario.

Articolo 13

Assemblea totalitaria

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli

amministratori e dei sindaci.

Articolo 14

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Per la legale costituzione dell'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è richiesta - così in prima come nelle convocazioni successive - la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino il minimo delle azioni richieste dalla legge.

Articolo 15

Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria, in prima e nelle convocazioni successive, delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai presenti.

L'assemblea straordinaria, in prima e nelle convocazioni successive, delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai presenti, salvo che per le modifiche del capitale sociale, del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale previsti statutariamente, nonché per la modifica dell'ubicazione della sede sociale o delle sedi secondarie, ovvero per l'istituzione di queste ultime, per le quali delibera, sia in prima che nelle convocazioni successive, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza più uno del capitale sociale.

Articolo 16

Poteri e deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

Sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci tutti gli

atti concernenti le decisioni significative della società, le strategie operative, la

attuazione delle operazioni di acquisizione, di dismissione, piani industriali e finanziari, programma triennale delle attività di gestione e degli investimenti. A tal fine, l'Organo Amministrativo deve mettere a disposizione dei soci tutti i relativi documenti (piani strategici etc.) almeno cinque giorni prima della data fissata dall'Assemblea.

Titolo IV

Organi Amministrativi e di Controllo

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 17

Amministratore Unico

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, la cui nomina compete all'Assemblea dei soci su designazione del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo.

Il Socio pubblico ha la facoltà di nominare o revocare direttamente l'Amministratore Unico; i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

L'Amministratore deve essere scelto fra persone che godono dei requisiti di onorabilità, professionalità e di moralità e di provata capacità gestionale. L'Amministratore dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi ed è rieleggibile; se l'Amministratore viene a mancare nel corso dell'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

All'Amministratore Unico spettano la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.

Articolo 18

Riunioni dell'Amministratore con l'Organo di Controllo

La riunione si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che l'Amministratore lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta dal Collegio dei Sindaci.

Alla convocazione si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di email, posta elettronica certificata ovvero via fax o telegramma o con qualunque altro mezzo di cui possa comprovarsi il ricevimento almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio con preavviso minimo di ventiquattrore.

Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

La partecipazione alle riunioni può avvenire - qualora l'Amministratore ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Le decisioni prese durante le adunanze sono trascritte in apposito libro delle adunanze e sottoscritte dall'Amministratore e dal Segretario. Il Segretario è nominato dall'Amministratore fra i dipendenti della Società.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 19

Compensi all'Amministratore Unico

La remunerazione all'amministratore è stabilita dall'Assemblea

ordinaria dei soci e, comunque, non potrà eccedere i limiti stabiliti dalla normativa statale o regionale applicabile alla fattispecie. Il compenso complessivo per l'attività di amministratore unico deve essere articolato in una parte fissa, in percentuale inferiore al cinquanta per cento, e una variabile, per la restante quota, la cui spettanza deve essere collegata con indicatori di risultato in termini di efficienza ed efficacia anch'essi stabiliti con il medesimo atto assembleare di nomina. La parte variabile spetta in relazione ai risultati conseguiti.

Articolo 20

Competenze dell'Amministratore Unico

L'Amministratore, nel rispetto dell'attività di indirizzo e controllo del socio Ente pubblico, che esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali definiti nel piano industriale e nel budget annuale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Articolo 21

Controllo analogo

Al fine di garantirsi l'esercizio del controllo determinante ed analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i Soci si riservano di esercitare attività di indirizzo e controllo sui seguenti atti:

- a) bilancio della Società;
- b) piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;
- c) modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa della Società;
- d) operazioni industriali o commerciali non previste dal Piano Industriale che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio della Società.

Articolo 22

Organi Delegati

L'Amministratore Unico può nominare un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, determinandone il numero dei componenti. L'Amministratore può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Gli Organi Delegati riferiscono all'Amministratore e al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

La remunerazione degli organi delegati è stabilita dall'Amministratore nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Articolo 23

Collegio Sindacale

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti rieleggibili.

Alla nomina provvede l'Assemblea dei soci su designazione del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo che designa, altresì, il Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea, sempre nei limiti stabiliti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 24

Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed assiste alle adunanze dell'Amministratore Unico e dell'Assemblea.

Articolo 25

Controllo Contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ai sensi di legge.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea.

L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico sempre nei limiti stabiliti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 26

Revoca degli Organi di Controllo

Il Socio pubblico ha la facoltà di nominare o revocare direttamente

gli Organi di Controllo; i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.

Articolo 27

Proroga degli Organi di Controllo

All'organo amministrativo e di controllo si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444.

Titolo V

Gestione della società - Gestione del personale - Trasparenza

Articolo 28

Gestione della Società

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, la società integra gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- procedure e regolamenti volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di legge e specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ;
- un ufficio di controllo interno che trasmette periodicamente all'organo di controllo relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- un codice etico che esplicita i principi comportamentali a cui la società (organi sociali, dipendenti ecc.) deve attenersi nei confronti di tutti quelli che sono coinvolti nell'attività della società stessa.

Gli strumenti adottati devono essere indicati nella relazione sul governo societario che la società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio di esercizio.

Articolo 29

Gestione del Personale

La società stabilisce con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 2001.

Articolo 30

Trasparenza

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Titolo VI
Esercizio sociale - Utili

Articolo 31

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico provvede alla formazione del bilancio di esercizio, in conformità alle prescrizioni di legge, che viene approvato dall'Assemblea dei soci e trasmesso dall'organo amministrativo all'ente proprietario quale rendicontazione di attività svolta ed ai fini della valutazione e adozione dei provvedimenti conseguenti.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora, ai sensi del cod. civ., particolari esigenze della società lo richiedano; gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Articolo 32

Ripartizioni degli utili d'esercizio

Gli eventuali utili netti, previa deduzione di una quota pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i soci, in proporzione alle azioni da essi possedute, salvo che l'Assemblea deliberi di devolverli in tutto o in parte ad altra destinazione.

Articolo 33

Prescrizione dei dividendi

I dividendi si prescrivono a favore della società qualora non siano riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divengono esigibili.

Titolo VI

Scioglimento - Clausola Compromissoria - Rinvio alle norme di legge

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione

In ogni caso di scioglimento della società, preventivamente deliberato dall'Ente titolare, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e delibera sulla nomina e sulla sostituzione di uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi, secondo le norme di legge.

Articolo 35

Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i soci, tra i soci medesimi, tra i soci o la Società e gli amministratori o i liquidatori o i sindaci, aventi ad oggetto

diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle inerenti la formulazione, l'interpretazione, l'esecuzione, la validità giuridica e l'esistenza dell'atto istitutivo della Società, dello Statuto e degli atti societari, che possono essere oggetto di soluzione compromissoria saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale, ai sensi della normativa vigente per tempo.

La competenza arbitrale è estesa espressamente ai rapporti sociali derivanti da accordi contrattuali tra la società ed i soci.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale Civile di L'Aquila.

L'arbitrato avrà sede in L'Aquila, presso il domicilio eletto dal Presidente del Collegio. Il collegio arbitrale deciderà in forma rituale e secondo diritto, ai sensi degli artt. 816 bis ss.c.p.c. Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire tra le parti le spese dell'arbitrato.

Per qualunque altra controversia non deferibile ad arbitrato è competente il Foro di L'Aquila.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con deliberazione dell'assemblea dei soci che rappresenti una maggioranza pari ai due terzi del capitale sociale. La litispendenza arbitrale non determina sospensione o interruzione degli obblighi societari a carico dei soci.

Articolo 36

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge, in particolare al D. Lgs.175/16 - testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Firmato - CARLI Francesco

RIVERA Vincenzo

Vincenzo Galeota Notaio